



# COMUNE DI MOSCIANO S. ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 57 DEL 08/09/2014

**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (IUC-TASI) - APPROVAZIONE.**

L'Anno **duemilaquattordici** il giorno **otto** del mese di **settembre** alle ore **19:20**, presso **l'Aula Consiliare**, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta **Galiffi Giuliano - Sindaco**.

Dei Consiglieri comunali sono presenti **n° 13** ed assenti, sebbene invitati, **n° 0** come dal seguente prospetto:

N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.	N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.
1	GALIFFI GIULIANO	X		8	FERRANTE DANIELA	X	
2	RICCI FEDERICA	X		9	PELUSI DOMENICO	X	
3	LATTANZI LUCA	X		10	POLTRONE MARCO	X	
4	DI REMIGIO PAOLO	X		11	BALDINI NADIA	X	
5	NOBILE BENEDETTO	X		12	CIANELLA MARIA CRISTINA	X	
6	ROSSI MIRKO	X		13	FILIPPONI PIERLUIGI	X	
7	CESARINI MASSIMILIANO	X					

Partecipa il **Segretario Generale Dr.ssa Raffaella D'Egidio**, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## PROPOSTA DI DELIBERA:

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza i nuovi tributi comunali;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la bozza di regolamento comunale TASI, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministro dell'interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 169 del 23.07.2014, D.M. 19 dicembre 2013, recante "Ulteriore differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali".

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

### **PROPONE**

1. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione tributo per i servizi indivisibili (TASI)" come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

---

**PARERI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267**

**· Area Finanziaria**

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime **Parere Favorevole**.

Note:

Li, 03/09/2014

**Il Responsabile del Settore**  
F.to (Daniele Gaudini)



---

**SETTORE (GESTIONE CONTABILE)-UFFICIO RAGIONERIA**

In ordine alla regolarità contabile, si esprime **Parere Favorevole**

Note:

---

Li, 03/09/2014

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari**  
F.to (Daniele Gaudini)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera che precede;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del TUEL;

Udita la relazione dell'Assessore **Nobile Benedetto**, il quale sintetizza la proposta agli atti, ricordando che l'argomento è stato già affrontato in diverse sedute dell'apposita Commissione Consiliare;

Dato atto che nel corso del dibattito si conviene:

- a) di accorpare le discussioni relative al punto 2) ed al punto 3) dell'ordine del giorno;
- b) che, dati i tempi ristretti per la comunicazione al Ministero degli atti afferenti la TASI, il dibattito consiliare sarà sbobinato successivamente per poi essere depositato agli atti;

Dato altresì atto che nel corso del detto dibattito:

- il consigliere **Poltrone Marco** propone un emendamento nel senso che all'art. 5, dopo il comma 3, vengano aggiunti altri due commi che sono del seguente tenore:

*“ 4. Comunità di cittadini, associazioni no profit, rappresentanze di categorie economiche che abbiano presentato, entro il 30.11 di ogni anno, un progetto di riqualificazione volto al mantenimento e miglioramento del decoro urbano, hanno diritto all'esonero e/o riduzione del pagamento del tributo;*

*5. La base imponibile è ridotta al 50% per i fabbricati di interesse storico ed artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs 22.1.2004, n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d'uso. Tale trattamento agevolato è cumulabile con le altre agevolazioni previste dalle normative primarie e dal presente regolamento ove ne sussistano le condizioni di applicabilità”.*

- il consigliere **Cianella Maria Cristina** ritiene che la pressione fiscale sia giunta ormai a livelli inaccettabili. Propone un azzeramento delle aliquote TASI come fatto da tanti altri comuni italiani, con una coeva riduzione delle spese;

- il consigliere **Filipponi Pierluigi** a nome del movimento Cinque Stelle, esprime, a proposito di tutte le delibere sulla tassazione poste in ordine del giorno, una critica verso tutta la politica tributaria attuata dallo Stato centrale che ha generato una pressione fiscale senza pari, la quale risponde solamente alle logiche di banchieri e potentati transnazionali. Apprezza le aperture della maggioranza nelle varie commissioni consiliari, ma ribadisce il proprio no alle proposte di delibere dell'ordine del giorno dal punto 2) al punto 6), espressioni di una politica fiscale inaccettabile;

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione del regolamento in oggetto specificato;

Posto a votazione dal Sindaco l'emendamento proposto dal consigliere Poltrone, lo stesso viene respinto come segue:

- a favore dell'emendamento n. 4 (Mosciano Unita + consigliere Cianella M.Cristina per la lista Mosciano Nostra + consigliere Pierluigi Filipponi per la lista "M5S");
- contro l'emendamento n. 9 (Mosciano Democratica);

Posta a votazione dal Sindaco la proposta di delibera agli atti, si ottiene:

Presenti n. 13;

Votanti n. 13;

Con voti favorevoli n. 9 "Mosciano Democratica" e contrari n. 4 (Mosciano Unita + consigliere Cianella M.Cristina per la lista Mosciano Nostra + consigliere Pierluigi Filipponi per la lista "M5S"), espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

- Di approvare, come in effetti approva, la proposta di delibera che precede.

Inoltre,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza del provvedimento;

Con voti favorevoli n. 9 "Mosciano Democratica" e contrari n. 4 (Mosciano Unita + consigliere Cianella M.Cristina per la lista Mosciano Nostra + consigliere Pierluigi Filipponi per la lista "M5S"), espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

- Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del TUEL:

**Regolamento componente "TASI"**  
**Tributo sui servizi indivisibili**

- ART. 1  
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
- ART. 2  
ESCLUSIONI
- ART. 3  
SOGGETTI PASSIVI
- ART. 4  
BASE IMPONIBILE
- ART. 5  
ALIQUOTE, DETRAZIONI E RIDUZIONI
- ART. 6  
INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI
- ART. 7  
DICHIARAZIONI
- ART. 8  
DEFINIZIONE DI FABBRICATO
- ART. 9  
AREA FABBRICABILE
- ART. 10  
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI
- ART. 11  
DECORRENZA
- ART. 12  
SCADENZE E TERMINI DI VERSAMENTO
- ART. 13  
MODALITA' DI VERSAMENTO
- ART. 14  
SOMME DI MODESTO AMMONTARE

## ART. 1 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presente capitolo disciplina la componente TASI dell'Imposta Unica Comunale "IUC", diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili a decorrere dal 1° Gennaio 2014, in attuazione dell'art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria.

## ART. 2 ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dalla TASI, in ogni caso, i terreni agricoli.

## ART.3 SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e le aree edificabili di cui all'art. 1 comma 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. **L'occupante versa la TASI nella misura del 20% per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota determinata come da successivo art. 5.** La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

## ART.4 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.

## ART.5 ALIQUOTE, DETRAZIONI E RIDUZIONI

1. L'aliquota di base della TASI è fissata nell'1 per mille. Il Comune può provvedere alla determinazione di aliquote diverse, nel rispetto delle disposizioni di legge, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

2. Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio Comunale, che determina le aliquote



della TASI, può stabilire l'applicazione di detrazioni e riduzioni, ai sensi dei commi 679, 682 e 731 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014).

3. Le aliquote e le detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

## **ART. 6 INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI**

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote e detrazioni TASI saranno determinati annualmente i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, servizi di seguito indicati:

PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
MANUTENZIONE DEL VERDE, TUTELA AMBIENTALE E SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

## **ART. 7 DICHIARAZIONI**

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

## **ART. 8 DEFINIZIONE DI FABBRICATO**

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.

2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale.

3. Il fabbricato con rendita catastale di cui al comma 1 è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data.

## **ART. 9 AREA FABBRICABILE**

1. Definizione: Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio "di fatto", ancorché residuale.

2. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area/immobile sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel precedente comma.

3. In virtù delle disposizioni di cui al comma 1) si considera area edificabile il suolo che rientra nello strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune e non ancora approvato dai competenti organi regionali; ai fini di applicazione dell'imposta non rileva pertanto l'effettiva e concreta possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo, ma è sufficiente la semplice astratta potenzialità edificatoria.

## **ARTICOLO 10 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504 ; La determinazione dei valori da parte del Comune, è da ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti dell'ufficio. I valori di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di Giunta. In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.

2. La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

3. Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente.

4. Le eventuali limitazioni al valore dell'immobile, con particolare riferimento alla zona territoriale di ubicazione e alla destinazione d'uso consentita, sono considerate per determinare la base imponibile e quindi la concreta misura dell'imposizione, che tiene conto del valore del bene conseguente ai vincoli urbanistici; in particolare, le ridotte dimensioni e le peculiari caratteristiche dell'area compresa in una qualsiasi zona qualificata edificabile dal PRG non escludono la natura edificatoria delle stesse e quindi l'applicazione dell'imposta, perché tali evenienze producono effetti esclusivamente ai fini della determinazione del loro valore venale in comune commercio.

## **ARTICOLO 11 DECORRENZA**

1. Per le aree già individuate come "fabbricabili" dal PRG Comunale al momento dell'istituzione dell'imposta unica comunale, e pertanto dal 1 gennaio 2014 la TASI si applica dalla data della sua istituzione.

2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.

3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

## **ART. 12 SCADENZE E TERMINI DI VERSAMENTO**

1. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; Pertanto I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.

2. È consentito il pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

3. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

4. Per il solo anno 2014 il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.

6. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso e/o la detenzione. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso e/o la detenzione si è protratto per almeno 15 (quindici) giorni è computato per intero.

### **ART. 13 MODALITA' DI VERSAMENTO**

1. Il versamento della TASI nel 2014 è effettuato direttamente, in maniera spontanea, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

### **Art. 14 SOMME DI MODESTO AMMONTARE**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a € 12,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno (e non alle singole rate di acconto e di saldo).

2. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

IL REVISORE UNICO

**Oggetto: "Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - approvazione regolamento comunale"**  
**Parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.267/2000.**

Il sottoscritto Dott. Maurizio Zitti, in qualità di Revisore Unico del Comune di Mosciano Sant'Angelo, ha esaminato la documentazione relativa al regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI).

A seguito di tale esame:

Visto il D.L. n. 174 del 10.10.2012 ed in particolare l'art. 3 che, modificando il D.Lgs. n.267/2000, disciplina il rafforzamento dei controlli sugli Enti Locali, obbligando l'organo di revisione ad esprimere parere motivato in materia di regolamenti;

Visto l'art.1, comma 639, della legge n.147 del 2013 che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta da Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto l'art.1, comma 682 legge 147/2013, che dispone che l'Ente debba dotarsi di specifico regolamento per determinare la disciplina del tributo di cui all'oggetto;

Vista la proposta di delibera di Consiglio Comunale n.64 del 03.09.2014 avente ad oggetto: "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE."

Visto l'articolato composto da numero 14 articoli;


Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché il parere di regolarità contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

esprime

parere favorevole alla proposta di delibera di Consiglio Comunale di cui all'oggetto.

Mosciano Sant'Angelo, 3 settembre 2014

Il Revisore Unico



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**Il Sindaco**  
F.to (Galiffi Giuliano)

**Il Segretario Generale**  
F.to (Dr.ssa Raffaella D'Egidio)

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- E' stata trasmessa all' albo on - line il 09/09/2014 per essere pubblicata per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00).

Dalla Residenza Comunale, li 09/09/2014

**L'Istruttore Amministrativo**  
F.to Antonio Del Vescovo

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- o E' divenuta esecutiva il giorno 08/09/2014, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- o E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come previsto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs.n. 267/00, per quindici giorni consecutivi dal **9 SET. 2014**.

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

**L'Istruttore Amministrativo**  
F.to Antonio Del Vescovo

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla Residenza Comunale, li 09/09/2014



**L'Istruttore Amministrativo**  
Antonio Del Vescovo